



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511 – fax 0432 946534

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ZULINS

IN VIA DEI SPISSUI A SAN DANIELE DEL FRIULI

approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 13.10.2015

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1. Principi generali e finalità

1. Il Comune di San Daniele del Friuli con il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione del campo sportivo comunale di Zulins che consta di:

un campo da gioco

un edificio adibito a spogliatoi comprensivo di magazzino e depositi

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa per garantire la massima diffusione della sport ed in particolare del gioco del calcio.

3. In considerazione del fatto che il campo sportivo di Zulins è l'unico impianto sportivo situato nella zona nord del Comune, lo stesso deve essere sempre aperto all'utilizzo della popolazione, in particolare dei giovani e dei ragazzi.

Art.2. Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale oppure può concedere a terzi la gestione dell'impianto.

2. Indipendentemente dalla forma di gestione attuata deve essere garantita la disponibilità dell'impianto secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione, a tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché ai gruppi scolastici operanti nel Comune di San Daniele del Friuli.

TITOLO II° GESTIONE DIRETTA DELL'IMPIANTO

Art.3. Soggetti

1. Possono fruire della concessione in uso dell'impianto sportivo gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale:

Associazioni sportive, ricreative, amatoriali;

Scuole di ogni ordine e grado;

Enti pubblici e privati;

Fondazioni e istituzioni;

Comitati;

Cittadini; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'Amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 4. Modalità per le richieste di concessione in uso

1. La concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo è subordinata alla presentazione di idonea domanda, in competente bollo ove previsto, in tempo utile per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento e pertanto almeno 15 giorni prima per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata e almeno 5 giorni prima di ogni iniziativa qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni o tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi attività compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto. La domanda di concessione dovrà contenere :

nome, cognome, eventuale ragione sociale del soggetto richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA;

scopo, durata e finalità per le quali viene richiesta la concessione;

esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso dell'impianto e impegno all'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;

esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;

impegno a risarcire, a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, documentata da idonea relazione tecnica, i danni prodotti all'impianto, ai suoi arredi fissi e mobili, ed alle relative pertinenze;

nominativo e le generalità complete del responsabile dell'utilizzo, qualora persona diversa dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. Ogni associazione che intenda utilizzare l'impianto per partite di campionato o particolari manifestazioni dovrà allegare alla domanda il calendario delle gare con evidenza dell'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

Art.5. Priorità per il rilascio delle concessioni

1. La Giunta Comunale, entro il 30 novembre di ogni anno definisce i criteri di priorità da applicarsi per l'anno seguente nel rilascio delle concessioni in uso dell'impianto. In sede di prima applicazione, e comunque sino alla definizione di tali criteri, gli stessi sono definiti nel seguente ordine decrescente:

le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali per il settore giovanile;

le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;

le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;

le Scuole di ogni ordine e grado;

le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;

tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento;

I cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta per ragione di carattere ricreativo od amatoriale.

Art.6. Modalità della concessione

1. La concessione in uso, predisposta con apposito atto, ha durata determinata dall'atto stesso.

2. Qualora le attività svolte richiedano il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

3. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza del pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo la normativa vigente in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

Art. 7 Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Possono giovare delle attrezzature fisse e mobili presenti nell'impianto esclusivamente alla presenza e sotto la responsabilità dei predetti soggetti;

3. Il personale del Comune di San Daniele del Friuli, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario all'impianto sportivo ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Art. 8 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, in seguito alla assegnazione dell'impianto, si obbliga:

ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;

a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà subordinare il rilascio della concessione alla presentazione di idonea cauzione. **La responsabilità si estende solo durante la gestione dell'impianto.**

a sollevare il Comune di San Daniele del Friuli, quale proprietario dell'impianto da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;

a pagare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'uso dell'impianto;

ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extrasportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;

a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;

a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;

ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione;

a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

a rispettare le eventuali prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione.

Art. 9 Utilizzo dell'impianto

1. Il concessionario si impegna :

all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;

alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti dell'eventuale pubblico;

alla chiusura dei locali con spegnimento delle luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, porte, finestre ed ogni altro accesso;

a riporre ordinatamente le attrezzature utilizzate negli appositi ricoveri o nel luogo ad esse destinato;

a lasciare in locali riordinati e puliti dopo l'utilizzo.

Art. 10 Norme particolari

1. Nell'impianto sportivo è comunque vietato:

trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;

fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;

assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;

introdurre animali all'interno del campo di calcio;

la riproduzione delle chiavi di spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.

Art. 11 Tariffe

1. Il concessionario dovrà corrispondere la tariffa determinata annualmente con apposito provvedimento giuntale, commisurata alle ore di utilizzo dell'impianto, entro 30 giorni dalla richiesta del Servizio Comunale competente.

2. L'Amministrazione Comunale potrà concedere in forma gratuita, a titolo di contributo, l'utilizzo dell'impianto, ad associazioni di volontariato, onlus ed altre forme associative presenti sul territorio comunale o che svolgono attività di rilevanza pubblica sul territorio comunale o qualsiasi altra attività ritenuta meritevole di patrocinio. In tal caso la concessione dovrà comunque figurativamente indicare il corrispondente valore tariffario e l'associazione beneficiaria dovrà espressamente indicarlo nel relativo bilancio consuntivo, ove previsto, o nel rendiconto, al pari di altri benefici economici eventualmente ricevuti. Si applica al riguardo l'art.5 del Regolamento disciplinante la concessione temporanea di strutture ed immobili comunali approvato con deliberazione C.C. 21/05.

Art.12 Revoca o sospensione

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;

per contingibili e urgenti motivi di sicurezza e di pubblica utilità.

TITOLO III° CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Art. 13 Concessione a terzi della gestione dell' impianto sportivo

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente l'impianto sportivo si procede alla concessione della gestione dell'impianto in via preferenziale ad associazioni o società sportive dilettantistiche locali che valorizzino l'attività sportiva a livello giovanile.

2. Il rapporto tra il Comune e il soggetto gestore è regolato da un contratto di comodato ai sensi degli art. 1803 e seg. del codice civile in richiamo a quanto previsto dall'art.69 dello Statuto Comunale e da un apposito atto convenzionale, approvati dalla Giunta Comunale .

3. Il responsabile del Servizio economico-finanziario procederà agli adempimenti gestionali successivi compresa la stipula del comodato e dell'apposito atto convenzionale.

Art. 14 Destinazione e riserve di utilizzo del comune.

1. L'impianto sportivo concesso in gestione è utilizzato dal soggetto gestore per la pratica dell'attività sportiva. **Il gestore chiuderà l'impianto solamente per il tempo necessario alla disputa degli incontri previsti dai calendari ufficiali oppure per la manutenzione ordinaria del manto erboso. Per il resto il gestore dovrà garantire la disponibilità dell'impianto,** compatibilmente con le proprie attività, a tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché ai gruppi scolastici operanti nel Comune di San Daniele del Friuli che ne facciano domanda applicando l'ordine di priorità di cui all'art. 5 e le tariffe per l'uso degli impianti approvate dai competenti organi comunali. La concessione non potrà pregiudicare eventuali riserve di utilizzo comunicate dal Comune di cui al comma seguente.

2. Il Comune si riserva di utilizzare direttamente gli spazi della struttura sportiva per particolari manifestazioni, eventi di interesse pubblico, per attività ginnico atletiche delle Scuole presenti sul territorio e/o per altri usi istituzionali previo preavviso e compatibilmente con gli impegni già assunti da gestore.

Art. 15 Obblighi a carico del gestore dell'impianto.

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato nonché agli impianti in esso presenti, se non autorizzato dall'amministrazione comunale.

2. La manutenzione ordinaria dell'impianto, comprendente tutti quegli interventi necessari a mantenere nel tempo la fruibilità dell'impianto stesso a livello della consegna, è a carico del soggetto gestore. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle regole tecniche in materia e con l'osservanza delle norme di sicurezza. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.

3. Sono a carico del gestore le spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono ecc.) dell'impianto sportivo. A tal proposito il gestore dovrà, all'inizio della sua gestione, volturare le utenze a proprio nome sostenendo i relativi oneri.

4. Il gestore dell'impianto è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.

Art.16 Obblighi relativi alla sicurezza.

1. Il gestore dell'impianto, nella persona del rappresentante legale:

dovrà acquisire il piano di gestione delle emergenze predisposto dal Comune, assicurarne sotto la propria responsabilità l'applicazione tanto per le attività da svolgersi all'interno degli immobili adibiti a spogliatoio etc quanto per quelle da svolgersi presso le aree esterne;

dovrà attenersi ai regolamenti forniti dal CONI, dalle Federazioni sportive Nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciute riguardo alla sicurezza, formando gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal piano della sicurezza;

dovrà inoltre garantire presso il locale spogliatoio la presenza dei presidi sanitari necessari ad assicurare il primo soccorso, nonché garantire la presenza di un addetto preposto al primo soccorso;

dovrà conservare presso i locali i registri dei controlli periodici e un registro dello stato di conservazione dell'impianto;

dovrà limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni ed in materia antincendio;

dovrà segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia. Dovrà inoltre escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

Art. 17 Obblighi relativi alla custodia

1. Il gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto sportivo.

Art. 18 Poteri e facoltà del gestore

1. Il gestore può istituire punti di somministrazione nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il gestore può installare insegne o cartelloni pubblicitari nell'impianto sportivo nel rispetto dei regolamenti e delle normative che regolano il settore pubblicitario nonché dell'incolumità dei giocatori e degli spettatori.

Art. 19 Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria su impianti e attrezzature con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio per il gestore.

Nessun risarcimento è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.

2. L'Amministrazione comunale stipulerà idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, spettatori compresi, per gli impianti ed attrezzature di proprietà destinati ai normali usi sportivi e ricreativi e polizza assicurativa per incendio.

3. Il Comune sosterrà l'attività esercitata dal soggetto gestore per il raggiungimento delle finalità da essa perseguite e per l'esercizio di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e per l'attività sportiva del settore giovanile e scolastico, concedendo alla stessa, a titolo di contributo, una somma annua forfettaria che sarà determinata discrezionalmente dalla Giunta nell'importo che terrà opportuno e sarà versata in due rate semestrali. A tal fine il soggetto gestore dovrà presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo un rendiconto di gestione con evidenza delle spese sostenute e delle entrate conseguite in seguito all'eventuale applicazione delle tariffe. Tale contributo potrà essere proporzionalmente ridotto o potrà essere richiesto il rimborso totale o parziale qualora il competente Servizio Comunale accerti che le spese dichiarate non corrispondano a servizi effettivamente resi o siano state occultate entrate effettivamente riscosse. All'atto della firma del presente disciplinare l'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Associazione procederà alla stesura di un verbale di consistenza in cui risulti l'esito del sopralluogo per la verifica dello stato degli impianti e delle attrezzature. Tale verbale e la presente convenzione non costituiscono autorizzazione all'uso dei locali da parte del gestore, ma danno regolamentazione ai rapporti tra Comune e gestore, considerato che i locali sono sottoposti per legge alle disposizioni in materia di pubblico spettacolo.